

Regolamento per la Gestione del patrimonio



Articolo 1 Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito "Fondazione CRT" o "Fondazione") specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.

Articolo 2 Il patrimonio

2.1 Il Patrimonio della Fondazione, strumentale ai fini erogativi, può essere immobilizzato e non immobilizzato.

2.2 Esso può essere costituito da:

- a. Attività finanziarie:
 - partecipazione nella società bancaria conferitaria;
 - attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
 - attività finanziarie gestite in via diretta dalle strutture della Fondazione;
 - altre attività.
- b. Attività immobiliari:
 - attività strumentali;
 - altre attività.
- c. Altre attività Patrimoniali

Articolo 3 Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3.2 I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.

Articolo 4 Ambiti d'azione e responsabilità

4.1 Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo:

- le indicazioni delle strategie di larga massima di impiego del patrimonio;
- gli investimenti o disinvestimenti che riguardano singolarmente più del 5% del patrimonio finanziario lordo di tasse determinato a valore di mercato al 31 dicembre dell'anno appena concluso e comunque eccedenti complessivamente il limite annuo del 10% del patrimonio come sopra definito;
- le decisioni che comportino una riduzione della partecipazione in UniCredito Italiano al di sotto del 10%, 7,5%, 5% e 2%.

4.2 Tutti gli altri atti di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.3 In caso d'urgenza, o quando lo richiedano ragioni d'efficacia e d'efficienza, il Presidente potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Articolo 5 Comitato Investimenti

5.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti cui delegare poteri di gestione patrimoniale nei limiti delle proprie competenze.

5.2 Il Comitato Investimenti, qualora istituito, è composto da due Membri del Consiglio di Amministrazione,

dal Direttore Finanziario (o da un Consulente esterno che ne fa eventualmente le veci) e delibera a maggioranza dei presenti.

5.3 Le competenze deliberative del Comitato Investimenti per materia sono quelle del Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

5.4 Al Comitato Investimenti competono deliberazioni per operazioni di importo unitario e complessivo nel corso dell'anno, non superiore a quelle rientranti nei limiti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Attività eleggibili

6.1 Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti valori, quotati e non quotati, espressi in Lire, in Euro o in altre valute di Stati aderenti all'OCSE:

- strumenti di mercato monetario;
- strumenti di mercato mobiliare;
- strumenti di raccolta (fondi comuni mobiliari aperti o chiusi; fondi comuni immobiliari; titoli emessi da enti di gestione fiduciaria; sicav; altri prodotti);
- strumenti per l'acquisizione di partecipazioni in società;
- contratti di finanza derivata e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso, di cambio;
- altri strumenti finanziari.

Il patrimonio potrà inoltre essere investito, come per legge, in immobili strumentali.

Articolo 7

Modalità di gestione del patrimonio

7.1 La gestione del patrimonio della Fondazione può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

Articolo 8

La gestione diretta

8.1 La struttura della gestione interna per la gestione del patrimonio è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione

Articolo 9

La gestione indiretta

9.1 La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, i gestori, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

9.2 La struttura della gestione esterna è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

Articolo 10

Criteri di selezione dei gestori

10.1 La selezione dei gestori avviene considerando gli elementi ed i parametri di prestazione di seguito riportati, ciascuno dei quali caratterizzato da un fattore di ponderazione, definito tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, dipendente dalla specifica rilevanza:

- assetto della società;
- solidità della società;
- struttura organizzativa e risorse dedicate;
- massa di risparmio gestita per conto terzi;

- distribuzione della tipologia di clientela;
- stabilità della clientela istituzionale;
- risultati di gestione;
- processi gestionali;
- metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

10.2 Le informazioni fornite da ogni gestore vengono riclassificate alla luce dei fattori di ponderazione fissati, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Articolo 11

Risultati gestionali

11.1 Il Consiglio di Amministrazione relaziona in merito all'attività gestionale, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Indirizzo.

Indice

Capo I

Il Consiglio di Indirizzo

- Art.1 Attribuzioni e competenze
- Art.2 Nomina del Consiglio e status dei Consiglieri
- Art.3 Convocazione
- Art.4 Funzionamento
- Art.5 Rapporti con il Consiglio di Amministrazione
- Art.6 Informazione e accesso

Capo II

Il Presidente

- Art.7 Attribuzioni e competenze
- Art.8 Nomina e status del Presidente

Capo III

Il Consiglio di Amministrazione

- Art.9 Attribuzioni e competenze
- Art.10 Nomina del Consiglio e status dei Consiglieri
- Art.11 Convocazione e funzionamento
- Art.12 Istituzione di commissioni consultive temporanee e permanenti
- Art.13 Composizione e convocazione delle commissioni
- Art.14 Funzionamento delle commissioni

Capo IV

Il Collegio Sindacale

- Art.15 Attribuzioni e competenze
- Art.16 Nomina del Collegio e status dei Sindaci

Capo V

Il Segretario Generale

- Art.17 Attribuzioni e competenze
- Art.18 Nomina e status del Segretario Generale
- Art.19 Norma transitoria

Capo I

Il Consiglio di Indirizzo

Art.1

Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 1, dello Statuto, e alla verifica dei risultati. Delibera nelle materie indicate dall'art.14, comma 2, dello Statuto.

Art.2

Nomina del Consiglio e status Consiglieri

1. In ottemperanza all'art.13 dello Statuto il Presidente, almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, dà corso alle procedure di nomina del nuovo Consiglio.
2. In ottemperanza all'art. 14 n. 3) dello Statuto, entro 30 giorni dall'insediamento e cioè dal completamento delle nomine del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente uscente ne convoca la prima riunione, nella quale il Consiglio di Indirizzo deve anzitutto provvedere alla nomina del Presidente.
3. Entro lo stesso termine, in ottemperanza all'art. 8 n. 7, il Consiglio di Indirizzo verifica quindi per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. A tal fine ogni consigliere è tenuto a produrre, entro 20 giorni dall'insediamento, documentazione riferita al possesso dei requisiti e dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
4. Entro 30 giorni dalla verifica di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo assume le eventuali decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
5. La decadenza e la sospensione di componenti il Consiglio di Indirizzo sono dichiarate con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.
6. La revoca di componenti il Consiglio di Indirizzo per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 6, dello Statuto.

Art.3

Convocazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente .
2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.15 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i vice presidenti del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale.
3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno otto componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art.4

Funzionamento

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione ai sensi dell'art.15, comma 5 ed, occorrendo, comma 6, dello Statuto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. E' consentito l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano almeno otto componenti il Consiglio di Indirizzo.
3. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto appartenente ad organi della Fondazione da lui delegato, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.
4. Le proposte di deliberazione sono poste a disposizione dei Consiglieri, unitamente alla documentazione afferente, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, al più tardi il terzo giorno lavorativo precedente la riunione del Consiglio di Indirizzo. Le proposte di deliberazione sono inoltrate, a richiesta, al domicilio del consigliere richiedente. La trasmissione può essere effettuata anche utilizzando reti telematiche.
5. Le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale sono comunicate e poste a disposizione

- dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno lavorativo antecedente la riunione del Consiglio di Indirizzo e sono inoltrate, a richiesta, al domicilio del consigliere richiedente.
- Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative rese nel frattempo necessarie, viene data informazione al Consiglio di Indirizzo dal Presidente in apertura di seduta.
 - Le proposte di deliberazione per la cui approvazione sia disposta la convocazione di urgenza o l'integrazione dell'ordine del giorno sono comunicate e poste a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.
 - Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono pervenire al Presidente almeno un giorno lavorativo prima della seduta del Consiglio di Indirizzo al cui ordine del giorno la proposta è iscritta.
 - Il Presidente provvede a informare, in inizio di seduta del Consiglio di Indirizzo, della proposta di emendamento presentata.
 - Possono altresì essere posti in votazione, su proposta del Presidente, eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione che si rendano necessari o opportuni a seguito della discussione.

Art. 5

Rapporti con il Consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale, riferirà al Consiglio di Indirizzo sull'andamento dell'attività istituzionale e sulle decisioni rilevanti relative alla organizzazione interna della Fondazione, con le modalità previste dal regolamento sull'attività istituzionale.
- Il Consiglio di Amministrazione riferisce in merito alla attività gestionale del patrimonio con le scadenze previste dall'apposito regolamento.

Art.6

Informazione e accesso

- Il Consigliere che intenda ottenere chiarimenti, informazioni o spiegazioni sulla attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art.14 dello Statuto, presenta richiesta scritta al Presidente della Fondazione che, valutata l'ammissibilità, provvede a fornire direttamente risposta o ad inoltrare la richiesta all'organo competente a rispondere.
- La risposta è fornita in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio di Indirizzo, la risposta è fornita dal Presidente nella prima riunione utile dello stesso con che la richiesta sia pervenuta almeno entro il decimo giorno antecedente la riunione.
- Ove la richiesta venga presentata in sede di Consiglio di Indirizzo, la risposta verrà fornita nella successiva riunione del Consiglio stesso.
- Qualora il richiedente chieda che sull'argomento venga aperto il dibattito in Consiglio di Indirizzo, si applica l'art.15, comma 1, dello Statuto.
- Il Consigliere può accedere ai verbali dei Consigli di Indirizzo ed agli atti delle Commissioni in seno allo stesso eventualmente costituite.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.7

Attribuzioni e competenze.

- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui spettanti ai sensi dell'art.16 dello Statuto, cura i rapporti esterni della Fondazione, esercita ogni altra funzione attribuita da leggi, Statuto e Regolamenti.
- Convoca, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i Vicepresidenti e il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
- Presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, coordina la discussione e ne riassume le conclusioni.
- Assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni.
- Qualora sorgano controversie inerenti l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, ed esse non trovino composizione nell'organo collegiale, spetta al Presidente dare l'interpretazione.

6. Qualora il Presidente eserciti il diritto di delega di cui all'art.16, comma 7, dello Statuto, deve indicare limiti e durata della stessa.

Art.8 Nomina e status

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 14 n. 3 dello Statuto nella prima riunione. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 7, dello Statuto.
2. Entro 30 giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente secondo le modalità previste all'art. 2 n. 4 del presente Regolamento.
3. La decadenza e la sospensione del Presidente sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.
4. La revoca del Presidente per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 6 dello Statuto.

CAPO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.9 Attribuzioni e competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione con la sola esclusione di quelli attribuiti per legge o Statuto ad altri organi della Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, agli atti di cui all'art.18, comma 2 dello Statuto.
3. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito potere di iniziativa propositiva al Consiglio d'Indirizzo nelle materie di cui all'art.18 , comma 3, dello Statuto.

Art.10 Nomina del Consiglio e status dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14 n. 3 dello Statuto entro trenta giorni dalla scadenza dell'uscente. Il Consiglio d'Amministrazione uscente mantiene in ogni caso le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 7, dello Statuto.
2. Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le modalità previste all'art. 2 n. 4 del presente Regolamento.
3. La revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 6 dello Statuto.

Art 11 Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.19 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente, sentiti, fatti salvi i casi di urgenza, i Vicepresidenti e il Segretario Generale.
3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno quattro componenti in carica o il collegio sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. Le proposte di deliberazione sono comunicate e messe a disposizione dei Consiglieri di Amministrazione almeno un giorno lavorativo prima della riunione, anche utilizzando le reti telematiche.

5. Eventuali modifiche che dovessero intervenire in ordine al contenuto di detti atti sono comunicate dal Presidente in inizio di seduta.

Art. 12

Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo, commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera h, dello Statuto.

Art. 13

Composizione e convocazione delle commissioni

1. Tali Commissioni sono composte da membri degli organi della Fondazione ed anche, occorrendo, da soggetti esterni ed operano con l'assistenza del Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
2. Le Commissioni costituite in seno al Consiglio di Indirizzo devono essere composte esclusivamente da membri dello stesso.
3. Il Presidente provvede ad insediare le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto fra i membri della commissione stessa.
4. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art.18, comma2, lettera h. dello Statuto.
5. Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

Art. 14

Funzionamento delle commissioni

1. Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente, dirige i lavori e la discussione.
2. Il Coordinatore di Commissione al termine dei lavori, con il supporto del funzionario segretario, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
3. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti
4. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Coordinatore di commissione e dal funzionario segretario presente, ed è, di norma, sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
5. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Coordinatore ed il funzionario segretario.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.15

Attribuzioni e competenze

1. Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo della Fondazione, svolge i compiti ed esercita le attribuzioni in ottemperanza all'art.20 dello Statuto.

Art.16

Nomina del Collegio e status dei Sindaci

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14 n. 3 dello Statuto entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'organo, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art.15, comma 7 dello Statuto. Alla scadenza rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
2. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è effettuata nella prima seduta del collegio da tenersi entro 10 giorni dalla nomina di cui al comma precedente.
3. Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Collegio Sindacale verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 2 n. 4 del presente Regolamento.
4. La revoca del Collegio Sindacale per gravi inadempimenti alla legge o allo statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 6 dello Statuto.
5. Il Collegio Sindacale ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui, rispettivamente, agli artt.15, comma 1, e 19, comma 1, dello Statuto.

CAPO V II SEGRETARIO GENERALE

Art. 17 Attribuzioni e competenze

1. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. In particolare spettano al Segretario Generale le funzioni di cui all'art. 21, comma 4 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare in ordine alle funzioni allo stesso delegate ed alla modalità di esercizio delle stesse a' sensi art. 21 comma 4 lett. d) dello Statuto.

Art. 18 Nomina e status del Segretario

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza all'art.21, commi 1 e 2, dello Statuto.
2. Entro 30 giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo le modalità previste dall'art. 2 n. 4 del presente Regolamento.
3. L'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Segretario Generale è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 6 dello Statuto.

Art.19 Norma transitoria

1. Le commissioni temporanee per il "Decennale della Fondazione" e per la "Redazione dei regolamenti interni della Fondazione", costituite da consiglieri componenti sia il Consiglio di Indirizzo che il Consiglio di Amministrazione, proseguono la propria attività fino al conseguimento della finalità istitutiva.

REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE ▲

Indice

CAPO I AMBITO DI INTERVENTO

Art.1 Settori
Art.2 Territorio

CAPO II PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art.3 Documenti di programmazione
Art.4 Documento programmatico pluriennale
Art.5 Documento programmatico previsionale annuale
Art.6 Contenuti del documento programmatico previsionale annuale
Art.7 Procedure attuative

CAPO III SOGGETTI DESTINATARI

Art.8 Beneficiari
Art.9 Soggetti esclusi

CAPO IV PROCEDURE DI EROGAZIONE

Art.10 Modalità di erogazione
Art.11 Fase istruttoria
Art.12 Fase deliberativa ed erogativa

CAPO V MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Art.13 Verifiche in itinere e successive
Art.14 Assistenza specializzata
Art.15 Informazione

**CAPO I
AMBITO DI INTERVENTO**

**Art.1
Settori**

1. In attuazione dell'art.3, comma1, dello Statuto, la Fondazione orienta la propria attività e destina le risorse disponibili preminentemente nei seguenti settori :
 - a)ricerca scientifica
 - b)istruzione
 - c) arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali
 - d)sanità
 - e)assistenza alle categorie sociali deboli.La Fondazione può inoltre intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, individuati nei documenti programmatici previsionali.

**Art.2
Territorio**

1. L'ambito territoriale in cui tali finalità sono perseguite è prevalentemente quello delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Eccezionalmente possono essere sostenute iniziative anche nel resto d'Italia e all'estero, purché riconducibili ai settori di cui al precedente articolo 1.

**CAPO II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE**

**Art.3
Documenti di programmazione**

1. L'attuazione delle finalità statuarie è operativamente assicurata dalla adozione, da parte del Consiglio di Indirizzo, del documento di programmazione pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale proposti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di orientamenti generali che le commissioni del Consiglio di indirizzo possono fornire entro il 15 luglio di ogni anno.
2. Entro lo stesso termine le commissioni possono formulare la proposta di aggiornamento del documento pluriennale vigente, indicandone i presupposti.
3. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Indirizzo nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali.

**Art.4
Documento di programmazione pluriennale**

1. Il Consiglio di Indirizzo in attuazione dell'art.4, comma1, dello Statuto, triennialmente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento di programmazione pluriennale. Tale documento, che contiene la specificazione dei fini statutari che la Fondazione intende perseguire nell'arco di tempo pluriennale, può essere aggiornato e integrato con riferimento al periodo di vigenza.
In particolare esso definisce:
 - a) gli indirizzi strategici
 - b)gli obiettivi da perseguire
 - c) le priorità e gli strumenti di intervento
 - d)la selezione dei settori.
2. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Indirizzo nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali.

3. La Fondazione avrà cura di assicurare, su base pluriennale, una adeguata distribuzione delle risorse sul proprio territorio di riferimento.

Art.5

Documento programmatico previsionale annuale

1. In attuazione dell'art.23, comma 6, dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo entro il 31 ottobre di ogni anno approva il documento programmatico previsionale annuale relativo all'esercizio successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto anche delle eventuali indicazioni delle commissioni del Consiglio di Indirizzo. Tale documento è trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
2. Il documento programmatico previsionale annuale, di cui al precedente comma 1, tiene conto delle linee definite dal documento di programmazione pluriennale, se adottato; determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento e tra i programmi.
3. Ai fini della quantificazione delle risorse sulle quali definire il documento programmatico previsionale annuale, si fa prevalentemente riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente e all'andamento della gestione in corso.
4. L'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti secondo quanto stabilito dall'art.6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999,n.153, deve essere prevista nel documento previsionale annuale

Art.6

Contenuti del documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale annuale è articolato in:
 - a) Programmi istituzionali: costituiti dalle erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi campi di attività della Fondazione, nonché dagli impegni pluriennali assunti.
 - b) Programmi specifici : costituiti da finanziamenti a progetti propri della Fondazione . I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati
 - c) Programmi settoriali: costituiti dalle erogazioni nei settori di cui all'art.1, comma 1 a favore di progetti che non rientrino nei programmi specifici.
2. Il documento può definire altresì le eventuali risorse per interventi straordinari , da attivare esclusivamente per situazioni di necessità ed urgenza o in caso di calamità naturali.

Art.7

Procedure attuative

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del documento approvato dal Consiglio di Indirizzo, di cui al precedente comma 6, procede:
 - a) alla predisposizione dei programmi specifici di attività della Fondazione,
 - b) alla determinazione degli obiettivi da perseguire nell'area di intervento,
 - c) alla definizione delle linee guida di azione,
 - d) alla definizione delle modalità di intervento,
 - e) al chiarimento degli ambiti di non intervento
 - f) alla individuazione delle istituzioni eccellenti, a valenza regionale , operanti nei diversi campi di attività della Fondazione cui assicurare il sostegno istituzionale.In tale contesto il Consiglio di Amministrazione deve assicurare:
 - g) la tutela degli interessi contemplati nello statuto e nel presente regolamento
 - h) la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse,
 - i) l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'esito degli interventi

2. La ripartizione delle risorse tra i settori e i programmi, deliberata con il documento programmatico previsionale annuale, può variare nel corso dell'esercizio, entro i limiti dell'ammontare complessivo per un ammontare non superiore al 10% della dotazione iniziale di ciascun settore o programma, alla luce di esigenze emerse, secondo motivate valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Di tale variazione è data comunicazione al Consiglio di Indirizzo.
3. Le linee programmatiche della Fondazione, con modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, sono rese pubbliche per agevolare la presentazione di proposte attuative delle stesse.

CAPO III SOGGETTI DESTINATARI

Art.8 Beneficiari

1. Nel perseguimento degli scopi e finalità istituzionali, la Fondazione riconosce quali destinatari tutti i soggetti organizzati che operano senza finalità di lucro nei settori di cui all'art.1 del presente regolamento, assicurando, ove possibile, una adeguata rotazione.
2. I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati erogati. Gli stessi non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell'intervento.
3. I requisiti soggettivi di cui debbono disporre i proponenti di iniziative sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento e possono essere periodicamente rivisti.
4. La Fondazione può disporre erogazioni direttamente a favore di persone fisiche esclusivamente sotto forma di borse di studio o di ricerca, da assegnare, in ogni caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni.
5. Le imprese e gli enti strumentali, in qualunque forma eventualmente costituiti, saranno tenuti a presentare alla Fondazione, entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, se statutariamente previsto, e comunque il programma di attività per l'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo con il rendiconto dell'attività svolta.

Art.9 Soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, dello Statuto dalla attività della Fondazione è esclusa ogni forma di finanziamento, di erogazione, o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e succ. modific.
2. L'assenza di finalità lucrative è sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, congiuntamente all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
3. Sono esclusi dai beneficiari di contributi
 - partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative
 - organizzazioni sindacali e di patronato
 - associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l'attività sia prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati
 - associazioni e gruppi ricreativi

CAPO IV PROCEDURE DI EROGAZIONE

Art.10 Modalità di erogazione

1. Le modalità di presentazione alla Fondazione delle domande di intervento, nonché i requisiti oggettivi relativi alle proposte medesime, sono definite dal Consiglio di amministrazione, in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed il migliore svolgimento del processo di selezione e rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, anche attraverso bandi.
2. I bandi devono comunque indicare:
 - a) il settore in cui devono realizzarsi i progetti
 - b) l'ambito territoriale relativo
 - c) gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione
 - d) le linee guida
 - e) le modalità di realizzazione
 - f) l'entità delle erogazioni previste, la durata delle erogazioni, gli eventuali oneri posti a carico del destinatario
 - g) i requisiti che i destinatari devono necessariamente possedere
 - h) le attività non finanziabili
 - i) la documentazione richiesta
 - j) il termine di presentazione della domanda
 - k) l'iter previsto per l'esame delle domande.
 - l) le modalità attraverso cui verrà verificata la realizzazione dei progetti finanziati
 - m) le modalità con cui deve essere assicurata l'evidenza della Fondazione quale soggetto erogatore.
3. Per quanto concerne le erogazioni non oggetto di bando, il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, definisce criteri generali in merito alla presentazione delle richieste di contributo, relativamente alla forma, contenuti, tempi e documentazione minima richiesta.
4. Qualora l'erogazione sia di rilevante importo, secondo i parametri annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazioni, il soggetto richiedente è tenuto ad integrare la richiesta con una relazione preventiva indicante i benefici attesi a fronte dei costi previsti (analisi costi/benefici).

Art.11 Fase istruttoria

1. L'istruttoria in merito a progetti ed altre forme di intervento è svolta, sotto la responsabilità del Segretario generale, dagli uffici della Fondazione che possono avvalersi, per progetti di particolare complessità, di soggetti esterni con specifica competenza.
2. La struttura, effettuata la verifica per accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la completezza della documentazione, procede alla valutazione di merito e, ove opportuna, comparativa della proposta in esame.
3. Per valutazione di merito si intende la verifica che accerti la sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, della proposta e la coerenza della stessa con le linee di indirizzo della Fondazione e con le risorse stanziare nell'anno per il relativo settore o programma di riferimento.
4. Per valutazione comparativa si intende la predisposizione di una scala di priorità tra le proposte che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi, in base ai seguenti criteri :
 - a) coerenza interna del progetto (avuto riguardo ai mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti)
 - b) originalità del progetto e sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione
 - c) esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativo alla domanda di finanziamento e nella realizzazione di progetti analoghi
 - d) esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e consistenza di tali finanziamenti
 - e) grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione
 - f) effettiva possibilità di verifica dei risultati

- g)riproducibilità ed applicabilità del progetto ad altre situazioni
- h)coerenza della documentazione.

Art.12

Fase deliberativa ed erogativa

1. Al Consiglio di Amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle erogazioni sulla base dell'istruttoria preparata dagli uffici.
2. Sono ammissibili erogazioni di sostegno alla attività di enti operanti nell'ambito delle finalità della Fondazione nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti all'art.10 comma 2.
4. Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo dell'intervento messo a disposizione dalla Fondazione qualora tale intervento non sia impiegato nei diciotto mesi successivi alla comunicazione dell'impegno per cause imputabili al beneficiario o per il venire meno dell'iniziativa. Il Consiglio di amministrazione, nel caso di progetti impegnativi, può valutare un periodo di impiego diverso.
5. I richiedenti sono informati dell'esito delle procedure.

CAPO V

MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Art.13

Verifiche in itinere e successive

1. A seguito di deliberazione di erogazione il soggetto destinatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile dell'iniziativa finanziata.
2. Gli uffici orientano ordinariamente la loro attività ai seguenti controlli :
 - a)Verifica dello stato di avanzamento dei lavori, delle relazioni del responsabile del progetto, di eventuali attestati di organismi terzi preposti al controllo, ove disponibili, di rapporti di collaudo degli installatori.
 - b)Verifica a consuntivo, con particolare riferimento alle erogazioni di cui all'art. 10, comma 4, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'effetto dell'intervento in termini di efficienza e di ricaduta sociale
 - c)Verifica del reale utilizzo e della coerente destinazione delle strutture e/o della apparecchiature sovvenzionate.
3. Il risultato dell'attività di valutazione a consuntivo è posta a disposizione del Consiglio di Indirizzo per gli adempimenti allo stesso spettanti in ottemperanza dell'art.14 comma 1 dello Statuto.

Art.14

Assistenza specializzata

1. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera h, dello Statuto, può nominare, per specifiche esigenze e determinando attribuzioni, durata e modalità di funzionamento:
 - a)comitati scientifici formati da esperti di riconosciuta competenza nell'ambito dei settori rilevanti che lo assistano nella attività di analisi e programmazione di interi settori
 - b)comitati di valutazione che lo assistano nelle attività di definizione operativa e nella valutazione preventiva, in itinere e consuntiva dei programmi.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare esperti con la funzione di assistere la struttura mediante formulazione di pareri nell'ambito della attività di selezione, definizione, gestione e valutazione di progetti o di altre forme di intervento della Fondazione.

Art.15

Informazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura che i programmi di intervento della Fondazione per le attività istituzionali di interesse generale e di utilità sociale siano sostenuti da azioni informative presso il pubblico e gli organi di

informazione, tesse a favorite l'accesso ai contributi, la trasparenza del processo di selezione e la conoscenza di quanto realizzato con detti programmi.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione di un resoconto dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti da trasmettere al Consiglio di Indirizzo contestualmente al bilancio consuntivo per gli adempimenti allo stesso spettanti in ottemperanza dell'art.14 , comma 1, dello statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza all'art.5, comma 1 del Regolamento di funzionamento degli organi cura la predisposizione della nota quadrimestrale contenente, in relazione al periodo di riferimento, i dati di sintesi, anche con ripartizione settoriale, dell'attività istituzionale e delle principali decisioni assunte in ordine alla organizzazione interna della Fondazione. Di tale nota riferisce il Presidente al Consiglio di Indirizzo.
4. La struttura cura che il resoconto di cui al precedente comma 2 sia pubblicato e diffuso.

Art.16 **Norma transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2002.